



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)
Tel. 0558451430 - Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@asf.toscana.it
posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSORZIO N. 13 DEL 26/09/2018

Oggetto: Convenzione tra la Società della Salute del Mugello e Arca Coop per la gestione della Comunità educativa a dimensione familiare per minori "Il Mandorlo" di Vicchio

Immediatamente esecutiva

PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene Pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi a norma di legge :

il 28/9/2018

fino al 13/10/2018.

f.to LA SEGRETERIA

da partecipare a:

- Enti aderenti
- Collegio Sindacale
- Responsabile e Vice Resp.le Servizi Sociali Mugello
- Cooperativa Arca

Allegati n. 1

Ufficio proponente:

Alta integrazione e gestione dei servizi socio-assistenziali

f.to La Responsabile Dott.ssa Elisabetta Boni

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

f.to Il Direttore Dott. Michele Mezzacappa

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Ufficio Bilancio, programmazione e contabilità
f.to Il Responsabile Paolo Goni

Costo presunto:

- esercizio 2018 € 0

L'anno 2018 il giorno 26 del mese di settembre alle ore 10:00 nella sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita la Giunta Esecutiva, su convocazione del Presidente.

Risultano presenti:

<i>ente</i>	<i>rappresentante</i>		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Barberino di Mugello	Giuliano Biancalani	membro	✗	
Borgo San Lorenzo	Ilaria Bonanni	membro		✗
Dicomano	Donatella Turchi	membro	✗	
Marradi	Marzia Gentilini	membro	✗	
Vicchio	Roberto Izzo	presidente	✗	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Scarpelli	delegato	✗	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti



LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell'Azienda USL 10 di Firenze;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell'Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell'intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005 e smi;

VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n. 241/1990 e smi e che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;

DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.

VISTI:

- il vigente Regolamento del sistema zonale dei servizi sociosanitari e socio assistenziali, approvato con deliberazione assembleare n. 21/30.09.2015, ed in particolare i punti 11.1 e 11.1.2, che disciplinano rispettivamente i servizi residenziali e semiresidenziali e la pronta accoglienza a favore dei minori;
- la deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 29.11.2017, di approvazione del Piano Operativo Annuale 2018 (delib. GRT n. 573/29.05.2017 ‘Linee Guida del Piano Integrato di Salute -PIS- e del Piano di Inclusione Zonale -PIZ-), che prevede un servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale e di pronta accoglienza per minori;

CONSIDERATO che:

- la Comunità educativa a dimensione familiare per minori “Il Mandorlo”, ubicata in Vicchio, Via Costoli n. 4, autorizzata in via definitiva dal Comune di Vicchio con determinazione n. 686/2009 ed accreditata secondo la normativa regionale, è gestita da diversi anni da Arca Cooperativa sociale a.r.l. – con sede legale in Firenze – 50136, via Aretina, 265, C.F. e P.I. 03382330482;
- con Deliberazione di Assemblea n. 24/2017 questa S.d.S. ha stipulato con la Cooperativa Arca una convenzione per il servizio di Pronta accoglienza presso la struttura Il Mandorlo;
- è in scadenza la convenzione, rep. n. 3499 dell'11 dicembre 2015, per la gestione della struttura “Il Mandorlo” tra la Cooperativa Arca e il comune di Vicchio;
- il Comune di Vicchio ha inoltrato comunicazione prot n. 11363/2018, con la quale si richiede a questa Società della Salute, quale ente competente, di procedere alla stipula di una nuova convenzione con la cooperativa Arca per la gestione della struttura in questione;
- le rette richieste, invariate rispetto alle precedenti stabilite nella convenzione tra il comune di Vicchio e l'Arca, risultano congrue per i servizi erogati;

VISTE:

- la l. n. 328/2000 ‘Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali’;
- la lrt n. 41, del 24/02/2005, ‘Sistema Integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale’ e s.m.i.;



- la l. n. 47/2017 'Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati';
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 09 gennaio 2018 n°2/R, e successive modifiche e integrazioni, con cui è stato emanato il regolamento di attuazione di cui all'art. 62 della L.R. Toscana 41/2005;
- La L.R. Toscana 82/2009 "Accreditamento delle strutture e dei Servizi alla Persona del Sistema Sociale Integrato";
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 29/R, con cui è stato emanato il regolamento di attuazione della L.R. 82/2009;
- La L. n. 47/2017 'Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati';
- il D.Lgs. n. 50/2016 "nuovo codice degli appalti";
- la delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016 recante linee guida per l'affidamento dei servizi sociali, con la quale la scelta del modello di erogazione dei servizi alla personale è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione procedente che ben può scegliere di ricorrere al convenzionamento basato sul modello dell'accREDITamento;
- la delibera ANAC n. 966 del 14.09.2016 con la quale si ritiene che i principi affermati nella suddetta delibera 32 possono ritenersi validi anche in vigenza del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO, ferma restando la permanenza dei requisiti in capo alla struttura e all'ente proprietario e gestore, di approvare:

- il rapporto convenzionale con la Cooperativa Arca, proprietario e gestore della Comunità educativa 'Il Mandorlo', autorizzata dal Comune di Vicchio e accreditata ai sensi della legge Regione Toscana n.82/2009 e s.m.i., e relativo regolamento 29R/2010, ed in possesso di Carta dei Servizi, unica struttura residenziale per minori del territorio della S.d.S., per la gestione degli inserimenti residenziale e semiresidenziale e per il servizio di pronta accoglienza di minori per la durata di due anni più eventuale rinnovo automatico per uguale periodo;
- lo schema di convenzione relativo ai punti precedenti secondo l'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che nella convenzione così come proposta siano comprese anche le fattispecie di cui a quella precedentemente approvata con deliberazione di Assemblea di questa S.d.S. n. 24/2017, relativa alla Pronta Accoglienza presso la struttura stessa, e come quindi si possa considerare quest'ultima compresa nel nuovo atto, che viene dunque a disciplinare tutti i rapporti tra questa SdS e la Coop Arca per la gestione della Comunità Educativa a dimensione familiare 'Il Mandorlo';

VISTA la nota prot. SDS n. 3457/2018, agli atti, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro Dott. Paolo Morello Marchese delega, come previsto dal comma 2 dell'art. 15 dello Statuto, la Dott.ssa Rossella Scarpelli a rappresentarlo nella Giunta Esecutiva del 26 settembre 2018 e avalla ogni sua decisione;

all'unanimità dei presenti con le modalità previste dall'art. 15, comma 4, dello Statuto della S.d.S. Mugello

D E L I B E R A

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:


- 1) **DI APPROVARE**, ferma restando la permanenza dei requisiti in capo alla struttura e all'ente proprietario e gestore, lo schema di convenzione con la Cooperativa Arca, relativamente alla gestione della Comunità educativa di tipo familiare per minori dagli otto ai diciotto anni 'Il Mandorlo', autorizzata dal Comune di Vicchio, accreditata ai sensi della legge Regione Toscana n.82/2009 e s.m.i. e relativo Regolamento 29R/2010, ed in possesso di Carta dei Servizi, unica struttura residenziale per minori del territorio della S.d.S., per la gestione della comunità educativa a dimensione familiare per minori "Il Mandorlo" e per la riserva di un posto di pronta accoglienza per la durata di due anni più rinnovo automatico per uguale periodo, secondo l'allegato "A" parte



integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) **DI DARE ATTO** che nella convenzione così come proposta siano comprese anche le fattispecie di cui a quella precedentemente approvata con deliberazione di Assemblea di questa S.d.S. n. 24/2017, relativa alla Pronta Accoglienza presso la struttura stessa, e come quindi si possa considerare quest'ultima compresa nel nuovo atto, che viene dunque a disciplinare tutti i rapporti tra questa SdS e la Coop Arca per la gestione della Comunità Educativa a dimensione familiare 'Il Mandorlo';
- 3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio di questa SdS;
- 4) **DI PUBBLICARE** il presente atto sull'Albo on line per quindici giorni consecutivi;
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli Enti consorziati, al Collegio Sindacale, al Responsabile e Vice Responsabile Servizi Sociali-SIM, alla Cooperativa sociale Arca gestore della struttura.

f.to IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO E ARCA COOP PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA' EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE PER MINORI "IL MANDORLO" DI VICCHIO

Il giorno.....del mese di dell'anno 2018 in Borgo San Lorenzo, presso la sede della Società della Salute del Mugello

TRA

la Società della Salute del Mugello, di seguito S.d.S., rappresentata nella persona di Michele Mezzacappa nato a Campobasso il 16/02/1962, codice fiscale MZZMHL62B16B519T e domiciliato per la sua carica presso la sede della Società della Salute sita in Borgo San Lorenzo, Via P. Togliatti n. 29, 50032, (FI), il quale interviene in questo atto, nella sua qualità di Direttore della S.d.S., partita IVA/codice fiscale 05517830484

E

La Società Cooperativa ARCA di Firenze, partita IVA/codice fiscale 03382330482, con sede legale in Via Aretina n. 265, 50136 Firenze, nella persona di Massimo Muratori, nato a Firenze il 31/03/1955, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la Cooperativa stessa.

VISTI

- La L.R. Toscana n. 41/2005 "Sistema Integrato di Interventi e Servizi per la Tutela dei diritti di Cittadinanza sociale";
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 09 gennaio 2018 n°2/R, e successive modifiche e integrazioni, con cui è stato emanato il regolamento di attuazione di cui all'art. 62 della L.R. Toscana 41/2005;
- La L.R. Toscana 82/2009 "Accreditamento delle strutture e dei Servizi alla Persona del Sistema Sociale Integrato";
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 29/R, con cui è stato emanato il regolamento di attuazione della L.R. 82/2009;
- La L. n. 47/2017 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati";

PREMESSO CHE

- la Società Cooperativa ARCA è iscritta con D.P.G.R. n. 1194 del 29/09/1994 all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione A e risulta in possesso dei requisiti richiesti per l'instaurarsi del rapporto convenzionale con l'ente Pubblico;
- la struttura "Il Mandorlo" è stata autorizzata in via definitiva al funzionamento dal Comune di Vicchio con Determinazione n. 686 del 29/12/2009 quale **Comunità Educativa a dimensione familiare e di Pronta Accoglienza per minori con età compresa tra gli 8 e i 18 anni, per una capienza massima di n. 12 posti residenziali e n. 6 posti complessivi di servizio diurno e semiresidenziale** e risulta accreditata ai fini della L.R. Toscana n. 82/2009 "Accreditamento delle strutture e dei Servizi alla Persona del Sistema Sociale Integrato" e del relativo Regolamento attuativo approvato con DPGR n. 29/R del 03.03.2010, e successive modifiche e integrazioni;
- con Determinazione n. 140 del 18.03.2010 e successivi rinnovi il Comune di Vicchio approvava la Convenzione per la Gestione della Comunità "Il Mandorlo" con la Società Cooperativa Arca di Firenze fino al 15.09.2018;
- Il Comune di Vicchio, con nota Prot. n. 11363, del 08.08.2018, pervenuta al protocollo di questo ente nella stessa data, e registrata con il n. 2904, facendo seguito alle comunicazioni intercorse, ha chiesto alla SdS, quale ente competente, di procedere alla stipula di una nuova convenzione con la Coop Arca, per la gestione della comunità educativa in oggetto, con decorrenza settembre 2018;
- La suddetta Comunità Educativa è munita di Carta dei Servizi e Regolamento di funzionamento, debitamente inoltrati e conservati agli atti d'ufficio SdS;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva SdS Mugello n. 13 del 26.09.2018, e nulla ostando al



funzionamento del servizio, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

La sopra riportata premessa, che si intende qui integralmente richiamata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente convenzione ha ad oggetto la gestione della Comunità a dimensione familiare per minori "Il Mandorlo", ubicata in Vicchio, Via Costoli n. 4. La Società della salute del Mugello intende avvalersi delle prestazioni educative e socio-assistenziali assicurate dalla cooperativa Sociale Arca, a favore di soggetti assistibili (minori 8-18 anni) di competenza dei Comuni della zona Mugello, in stato di abbandono morale e/o materiale.

ART. 2 - PROGETTO EDUCATIVO GENERALE

La Cooperativa Sociale Arca gestisce la Comunità Educativa "Il Mandorlo" attraverso una progettualità e una metodologia educativa e di socializzazione che vede il minore come soggetto del processo educativo in atto.

La Comunità lavora in un'ottica di rete per favorire le relazioni esterne del minore attraverso la scuola, i coetanei ed opportuni contesti di socializzazione, formazione ed orientamento.

L'attuazione degli interventi si ispira ai principi definiti dalla vigente legislazione nazionale e dal Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. Toscana n. 41/2005 (Sistema Integrato di Interventi e Servizi per la Tutela dei Diritti di Cittadinanza sociale) di cui in premessa.

La Società Cooperativa Arca si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione ai responsabili dei Servizi Sociali territorialmente competenti delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

La Società della Salute del Mugello è tenuta a comunicare al responsabile nominato dalla Cooperativa Arca, nel rispetto della normativa sulla Privacy e del segreto professionale, ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché sulla validità della presente Convenzione.

ART. 3 - DESTINATARI

La S.d.S. Mugello ammette a fruire delle prestazioni assistenziali oggetto della presente convenzione i minori di età compresa fra gli 8 e i 18 anni (salvo deroghe documentate in esito a disposizioni delle autorità competenti) individuati dal Servizio Sociale Professionale secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta.

Pei i minori stranieri non accompagnati valgono le disposizioni dell'art. 5, comma 3, della L.R. Toscana 41/2005 "Sistema Integrato di Interventi e Servizi per la Tutela dei diritti di Cittadinanza sociale", e del disposto della L. n. 47/2017 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori non accompagnati".

ART. 4 - POSTI CONVENZIONATI

I posti della Struttura, autorizzati come evidenziato in premessa, nell'ambito della programmazione delle prestazioni socio-educative ed assistenziali destinate ai soggetti di cui al precedente art. 3, sono a disposizione della S.d.S. Mugello senza vincolo di utilizzo e, qualora non utilizzati, potranno essere messi a disposizione per utenti appartenenti ad altri ambiti territoriali.

Il servizio si impegna a riservare, ai fini e per gli scopi della presente convenzione, n. 1 posto di pronta accoglienza a favore di utenti afferenti al territorio della SdS. Mugello, impegnandosi, tranne che nel periodo in cui siano trasferite le attività a seguito di spostamenti programmati (es: vacanze estive max 1 settimana), ad accogliere il minore nell'immediatezza, compatibilmente con i tempi organizzativi strettamente necessari all'accoglienza stessa. A tale scopo la struttura attiva il servizio di reperibilità che comprende la ricezione telefonica e l'ammissione 24 ore su 24. Il relativo numero di telefono è stato comunicato ufficialmente dalla Coop Arca alla SdS Mugello.

La pronta accoglienza ha una durata massima di trenta giorni, eventualmente prorogabile per altri trenta giorni con valutazione congiunta e motivata da parte del Servizio sociale professionale.



ART. 5 - AMMISSIONI

La richiesta di ammissione deve essere preventivamente valutata e concordata dal Responsabile del Servizio, dall'equipe interna e dagli operatori dei servizi territoriali che hanno in carico il minore e la sua famiglia.

La Società della Salute del Mugello avrà cura di emettere per ciascun utente inserito in Comunità apposito provvedimento amministrativo denominato "impegnativa". Tali impegnative, emesse dall'Ufficio Alta Integrazione e Servizi socio-assistenziali, saranno predisposte entro trenta giorni dal ricevimento di proposta formale di inserimento da parte del Servizio Sociale, e devono pervenire all'ufficio amministrativo del gestore ed alla struttura almeno cinque giorni prima del previsto ingresso dell'utente in struttura o, in caso di ammissioni disposte d'urgenza, almeno un giorno prima. Sono fatte salve particolari situazioni, motivate da urgenze particolari.

Le impegnative devono indicare la tipologia dell'intervento richiesto, il periodo autorizzato, il soggetto responsabile della presa in carico e l'importo della retta da corrispondere.

ART. 6 - AMMISSIONI IN PRONTA ACCOGLIENZA

Per la corretta ammissione del minore nel posto riservato di Pronta Accoglienza alla S.d.S. Mugello è necessario siano soddisfatte le seguenti modalità:

- a) l'ingresso del minore deve avvenire entro le 24 ore dalla richiesta;
- b) le ammissioni, che avranno tutte carattere di emergenza, possono avvenire su richiesta :
 - dei competenti Servizi Sociali territoriali, con autorizzazione del Responsabile del servizio;
 - dalle Forze dell'Ordine, previa consegna del verbale di accompagnamento;
 - su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria per interventi che richiedono l'ammissione immediata.

La struttura dovrà comunicare, contestualmente all'ingresso del minore, l'avvenuto inserimento al Servizio Sociale Professionale, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni e, nel caso di minori stranieri, anche alla Questura-Ufficio Anticrimine.

La durata dell'inserimento in pronta accoglienza è stabilito dall'ultimo comma dell'art. 4 della presente.

ART. 7 - DIMISSIONI

Le dimissioni dei minori, quando non siano decise per diretta volontà degli interessati (qualora ne ricorra la fattispecie giuridica) e di chi ne esercita la tutela, devono avvenire previa valutazione congiunta fra gli operatori sociosanitari coinvolti e il Responsabile della struttura, secondo le modalità e i tempi concordati.

In caso di allontanamento non concordato o fuga del minore, il servizio è tenuto a notificarlo al Servizio Sociale che ha disposto l'inserimento, e a tutti gli Enti ai quali viene regolarmente inviata la comunicazione di inserimento. Sarà cura dell'Assistente sociale di riferimento comunicare tale evento all'Ufficio Alta Integrazione e Servizi Socio-assistenziali della S.d.S. Mugello.

ART. 8 - PRESTAZIONI

Il servizio si impegna ad assicurare al minore le seguenti prestazioni:

1. alloggio e vitto secondo tabelle dietetiche approvate dalla ASL;
2. igiene e cura della persona;
3. cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell'ospite e lavanderia del vestiario personale a seconda della fascia di età degli ospiti e delle regole interne della struttura;
4. riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica a disposizione di ogni singolo ospite;
5. disponibilità di un impianto di comunicazione che consenta la ricezione e la chiamata dall'interno verso l'esterno, salvo diverse disposizioni della Magistratura o concordate con l'Assistente Sociale di riferimento e disciplinate dal regolamento interno;
6. interventi che favoriscono la vita comunitaria in ambiente affettivamente favorevole, tali da ricreare un contesto di tipo familiare ed in grado di consentire rapporti validi all'interno e all'esterno della Comunità;
7. partecipazione ad attività di animazione e socializzazione, favorendo l'utilizzo delle risorse



locali;

8. attività di tipo scolastico (sostegno scolastico individuale); servizio educativo;
9. rapporti con la scuola frequentata dal minore: il minore viene inserito, salvo diversi accordi, presso le scuole del Mugello. In caso di inserimento presso Istituti fuori territorio tutte le spese, trasporti inclusi, devono ritenersi a carico dell'Ente inviante. Quanto sopra vale anche per inserimenti formativi, socio occupazionali, lavorativi. Tutto ciò fa riferimento alle attuali normative relative all'obbligo scolastico e formativo;
10. assistenza religiosa, laddove richiesta, nel rispetto della libertà individuale di culto;
11. corredo personale di base al bisogno (biancheria intima). Servizio di Lavanderia e Stireria. A tal proposito, l'utente inserito in comunità deve essere fornito, al suo ingresso, di una dotazione personale sufficiente. Nel caso si verificano condizioni per le quali tale dotazione sia inesistente o inadeguata, sarà cura della comunità provvedere all'acquisto di quanto necessario, previo accordo con il Servizio inviante al quale verrà rimessa regolare documentazione giustificativa delle spese sostenute che saranno a carico dello stesso;
12. accompagnamento da/a scuola e in altri luoghi del territorio comunale per motivi strettamente necessari;
13. oneri per l'assistenza sanitaria coperti dal S.S.N.. Interventi che esulino da quanto previsto, concordati con il Servizio inviante, devono ritenersi a carico dello stesso;

Per quanto concerne il **SERVIZIO DIURNO E SEMIRESIDENZIALE**, è prevista la partecipazione del minore alle attività pomeridiane della Comunità con o senza fruizione di uno o di due dei pasti principali.

ART. 9 - CORRISPETTIVI

La retta giornaliera per il servizio residenziale è pari ad € 83,66 + IVA e comprende le prestazioni di cui al precedente articolo.

Le rette giornaliere per il servizio semiresidenziale e diurno sono così definite:

- Servizio di giornata corta con n. 1 pasto: € 39,05 + IVA
- Servizio di giornata lunga con n. 2 pasti: € 42,39 + IVA
- Laddove si addivenisse alla necessità di rispondere a bisogni individuali con educatore specificamente individuato (incontri protetti ecc..) il costo della prestazione è di euro 19,50 oltre IVA di legge.
- Per quanto riguarda il posto di Pronta Accoglienza riservato alla S.d.S. si concorda la fatturazione del 50% da parte della Coop Arca della retta residenziale per il mantenimento dello stesso.
- Per la conservazione del posto, nei casi di cui all'art. successivo, si concorda la fatturazione del 50% dell'importo della retta residenziale.

Gli importi delle rette come sopra stabiliti si intendono invariati per la durata di un anno dalla stipula della presente Convenzione. Eventuali successive revisioni dovute ad adeguamenti normativi o per rivalutazioni ISTAT saranno oggetto di contraddittorio tra le parti.

La Coop Arca potrà applicare una diversa retta giornaliera agli altri Enti invianti, rispetto a quella applicata alla SdS Mugello. In tal caso la Coop stessa ne darà tempestiva comunicazione alla SdS Mugello.

ART. 10 - CONSERVAZIONE DEL POSTO

Resta stabilito che ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto in caso di assenza per i seguenti motivi:

- Necessità di cure presso gli ospedali;
- Soggiorni non a carico della comunità (max 15 giorni nel mese)
- Rientro in famiglia per periodi brevi, vacanze o festività (max 15 giorni nel mese);
- Fuga (per i primi 5 giorni).

Viene considerato assente il minore per il quale non viene erogato nessun servizio da parte della struttura di accoglienza nel corso della stessa giornata (0/24h).



Nel caso di ricoveri ospedalieri, a fronte di richiesta da parte degli Enti coinvolti, saranno riconosciute le ore necessarie ed effettuate dall'educatore dedicato, detratto l'importo della retta giornaliera prevista.

ART. 11 - INTEGRAZIONE RETTA E SERVIZI AGGIUNTIVI

Resta facoltà dei Servizi Sociali responsabili della presa in carico del minore, stabilire eventuali integrazioni (fino ad un massimo del 15%) della retta giornaliera di cui all'art. 9 della presente Convenzione nell'ambito del Piano Educativo Individuale, qualora vengano a concorrere situazioni particolari legate a specifiche esigenze del minore.

In linea di massima, il servizio ha facoltà di disporre tale integrazione nei seguenti casi:

- integrazione corredo vestiario di base;
- trasporti per motivi scolastici, per partecipazione a corsi di istruzione e sportivi;
- spese per corsi scolastici o formativi (iscrizione, libri, accessori, strumenti, ecc) quando non siano coperte da altri contributi da parte dell'S.d.S. o altro Ente

L'Assistente Sociale ha altresì facoltà di disporre, mediante relazione motivata, eventuali prestazioni di supporto educativo individuale aggiuntivo al costo orario di € 19.50 + IVA per:

- accompagnamenti del minore fuori dal territorio comunale da effettuarsi per motivi strettamente necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano Educativo Individuale;
- interventi di sostegno per particolari problematiche legate al percorso scolastico individuale del minore, a seguito di segnalazione formale da parte delle istituzioni scolastiche competenti.

La S.d.S. Mugello e gli altri Enti invianti corrisponderanno il rimborso delle spese sanitarie e delle spese amministrative per il rilascio e/o il rinnovo del permesso di soggiorno per i minori accolti, dietro presentazione di idonei giustificativi di spesa da allegare ai documenti contabili.

ART. 12 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Ente Gestore ha provveduto a stipulare apposita Polizza RCTO per i danni procurati a terzi (persone e-o cose) in dipendenza del servizio prestato, esonerando la SDS Mugello da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del medesimo qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della SDS. L'Ente gestore è titolare anche di una Polizza Infortuni cumulativa a favore dei Minori ospitati. Le copie conformi all'originale delle suddette Polizze vengono consegnate alla SDS Mugello.

ART. 13 - DURATA

La presente convenzione ha durata di anni 2 (due) a decorrere dal mese di settembre 2018 (cioè fino al 01.09.2020), e potrà essere rinnovata automaticamente per ugual periodo (cioè fino al 01.09.2022) qualora non intervenga formale disdetta scritta da una delle parti, con preavviso di almeno sei mesi.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in relazione all'introduzione di nuove norme e procedure amministrative, in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'ente locale.

In fase di rinnovo l'ente riconosce l'adeguamento automatico dell'indice di revisione dei prezzi nonché l'adeguamento ai maggiori oneri derivante dalla sottoscrizione ed applicazione dei contratti di lavoro del personale dipendente della Struttura.

La S.d.S. si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o risolvere il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge. La presente convenzione potrà altresì essere risolta per inadempimento parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto e in caso di mancato adempimento degli obblighi connessi alla Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato" e successive modifiche.

ART. 14 - PERSONALE

Il Servizio si avvale:

- di personale educativo e di un sistema di prestazioni educative come specificati nel Progetto Educativo generale, e tali da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente ai bisogni



caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità educativa, sociale, psicologica, culturale e relazionale. Per il resto la comunità fa riferimento a quanto previsto dal regolamento regionale vigente.

- di volontari e operatori del servizio civile curandone l'inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale educativo di cui al precedente punto.

ART. 15 - OBBLIGHI DEL SERVIZIO

La struttura si impegna a predisporre e a tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria. Il sistema informativo dei servizi residenziali, costantemente aggiornato, raccoglie e conserva la documentazione riguardante:

- il progetto del servizio, i suoi aggiornamenti periodici e ogni altro documento prodotto dalla comunità, utile alla memoria del servizio, con particolare riferimento alla Carta dei Servizi ed al Regolamento inoltrati dalla Coop Arca con nota del 25.09.2018;
- i dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti, presenze del personale);
- il percorso personale di ogni soggetto ospitato (cartella personale) con particolare riferimento a:
 - a) documentazione d'ingresso: relazione sociale da parte dei servizi inviati, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi (documenti anagrafici, permesso di soggiorno, documento per l'assistenza sanitaria, provvedimento di impegnativa di spesa da parte dell'Ente competente);
 - b) sintesi delle riunioni di valutazione dell'ammissione;
 - c) registrazioni sulla fase di osservazione dell'ospite;
 - d) progetto educativo individuale e suoi aggiornamenti;
 - e) registrazioni sull'osservazione dei rapporti con la famiglia;
 - f) sintesi delle riunioni per decidere le dimissioni;
- le annotazioni sull'attività dell'educatore (diario giornaliero);
- le riunioni del "gruppo di lavoro" (verbali);
- i rapporti con i servizi del territorio, come documentati anche da verbali e verifiche.

ART. 16 - OBBLIGHI DELLA S.D.S. MUGELLO

L'S.d.S. Mugello individua le risorse tecniche e finanziarie necessarie al funzionamento efficace ed efficiente dei rapporti con i servizi socio-educativi a carattere residenziale, nel quadro di quanto concordato fra le parti firmatarie della presente convenzione.

ART. 17 - PAGAMENTI

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fatture elettroniche emesse mensilmente dalla Cooperativa Arca, previa attestazione del regolare svolgimento dell'attività da parte dei responsabili individuati dalla S.d.S. Mugello. Nella fattura o in un documento allegato dovranno essere specificate le presenze giornaliere effettive dei singoli utenti accolti.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate alla Società della Salute del Mugello, Via Palmiro Togliatti n. 29, 50032 Borgo San Lorenzo (FI), C.F. e P. IVA 05517830484 e il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate è il seguente: UFT7VY.

Sulle fatture elettroniche dovrà essere obbligatoriamente riportato:

- al punto 2.1.2.2 un codice alfanumerico che verrà successivamente comunicato dalla S.d.S.;
- al punto 2.1.8.1 il numero della fattura;
- al punto 2.1.8.2 la data della fattura;
- al punto 2.1.1.11 la natura dell'attività.

I pagamenti di cui ai punti precedenti saranno effettuati tramite la tesoreria ed esclusivamente con bonifico bancario, previa verifica:

- regolarità contributiva e assicurativa, accertata tramite il D.U.R.C (L. 266/2002 e smi).
- Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 13/8/2010 n. 136)



- inadempimenti (art. 48bis DPR 602/73).

ART. 18 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali), le parti, la Società della Salute del Mugello e la Società Cooperativa Arca di Firenze, si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti obbligatoriamente per la stipula della presente convenzione, sono oggetto di trattamento informatico e/o cartaceo e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi convenzionali, la gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, per i rapporti con le pubbliche amministrazioni e autorità e per tutti gli adempimenti derivanti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari.

Ai sensi dell'art. 4, punto n. 10 e dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per effetto della presente convenzione la Società della Salute del Mugello in qualità di **Titolare del Trattamento** designa la Società Cooperativa Arca quale **Responsabile del Trattamento** dei dati personali connessi all'espletamento delle attività necessarie all'esecuzione del servizio così come previste agli articoli precedenti.

L'atto di nomina/designazione che disciplina i trattamenti che la Società Cooperativa Arca è chiamata a effettuare in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg.UE 2016/679 avrà una durata pari alla durata della presente convenzione con puntuale indicazione delle categorie di dati personali, la natura, la finalità del trattamento, le categorie di interessati nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento esercitabili nei confronti del Responsabile del trattamento e viene, per l'effetto, allegata alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Per quanto concerne la base giuridica del trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 Reg.UE 2016/679 si precisa che essa è costituita dall'art. 2-sexies, comma 2, lett. s) D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e dall'art. 9, par. 2, lett. g).

Per quanto non espressamente previsto e dettagliato nell'atto di nomina/designazione quale Responsabile del trattamento ma, in ogni caso, limitatamente a quanto richiesto e necessario per l'esecuzione del servizio presso la struttura "Il Mandorlo", la Società Cooperativa Arca agirà quale autonomo Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 10 Reg.UE 2016/679.

ART. 19 - INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze alla presente convenzione saranno contestate per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che i contraenti abbiano ottemperato, la convenzione si intende risolta.

Art. 20 - REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del soggetto richiedente la registrazione.

ART. 21 - RINVIO A DISPOSIZIONI GENERALI

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 460/1997. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione operano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Per eventuali controversie, in merito all'applicazione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

Borgo San Lorenzo,.....

Per la Cooperativa ARCA - Massimo Muratori, Presidente del Consiglio di Amm.ne



Per la Società della Salute Mugello - Il Direttore Dott. Michele Mezzacappa



Allegato A) Convenzione di cui alla Deliberazione Giunta Esecutiva SdS n. 13/26.09.2018

**Atto di nomina e designazione del
Responsabile del trattamento
ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679**

Tra

la **Società della Salute del Mugello**, in personale del Direttore p.t. dott. Michele Mezzacappa, codice fiscale MZZMHL62B16B519T, domiciliato per la carica presso la sede della Società della Salute sita in Borgo San Lorenzo, Via P. Togliatti n. 29, 50032, (FI), Partita IVA/codice fiscale 05517830484, di seguito anche come “SDS”,

e

La **Società Cooperativa ARCA** di Firenze, partita IVA/codice fiscale 03382330482, con sede legale in Via Aretina n. 265, 50136 Firenze, nella persona di Massimo Muratori, nato a Firenze il 31/03/1955, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la Cooperativa stessa, di seguito anche come “Responsabile” o “Cooperativa”,

congiuntamente anche come le “Parti”

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SDS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

- la SDS e la Cooperativa hanno sottoscritto in data _____ una convenzione (riportare riferimenti ed estremi convenzione) avente ad oggetto “la gestione della Comunità familiare per minori “Il Mandorlo” con lo svolgimento, da parte della Cooperativa, di prestazioni educative e socio-assistenziali a favore di soggetti assistibili, di competenza dei Comuni della zona socio-assistenziale del Mugello nonché di altri enti invianti a favore di minori (8-18 anni) in stato di abbandono morale e/o materiale” di seguito anche come “Convenzione”;

- per l'esecuzione dei compiti e delle attività sopra evidenziati, la Cooperativa dovrà effettuare operazioni di trattamento di dati personali per conto della SDS;

Premesso, altresì, che:

- come evidenziato nell'art. 20 della convenzione citata, la SDS è identificata quale Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 10 del GDPR e definisce autonomamente le finalità, le modalità e i mezzi del trattamento;

- la Cooperativa è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e fornisce garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento sia effettuato in conformità al GDPR;
- la SDS, in qualità di Titolare del trattamento, intende quindi nominare la Cooperativa quale Responsabile del trattamento.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1: (Oggetto e finalità del trattamento)

La Società della Salute del Mugello, con la sottoscrizione del presente atto, nomina la Società Cooperativa ARCA, che con la sottoscrizione del presente atto accetta, quale Responsabile del trattamento autorizzandola al trattamento dei dati personali di cui entra in possesso o ai quali potrà comunque avere accesso, nello svolgimento delle attività necessarie per la gestione della Comunità familiare per minori "Il Mandorlo" con lo svolgimento, da parte della Cooperativa, di prestazioni educative e socio-assistenziali a favore di soggetti assistibili, di competenza dei Comuni della zona socio-assistenziale del Mugello nonché di altri enti invianti a favore di minori (8-18 anni) in stato di abbandono morale e/o materiale.

La Cooperativa, con la sottoscrizione e l'accettazione della presente nomina, dichiara e garantisce la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni normative impegnandosi a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto delle istruzioni ricevute dalla SDS.

La Cooperativa, inoltre, garantisce il possesso dei requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse idonee a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla prassi in materia per la garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.

Articolo 2 (Durata e modalità del trattamento)

La nomina quale Responsabile del trattamento avrà durata pari a quella della Convenzione e si intenderà revocata di diritto senza necessità di ulteriori atti e/o comunicazioni da parte del Titolare del trattamento.

Ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. g) del GDPR, il Titolare dispone che al termine del rapporto di cui alla convenzione citata, la Cooperativa restituisca tutti i dati personali da questa trattati per lo svolgimento dei servizi e delle attività oggetto della convenzione medesima e che provveda alla cancellazione delle copie esistenti salvo il diritto, previsto da norma di legge o di regolamento, alla conservazione dei dati personali trattati.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti informatici o analogici (cartaceo).

Articolo 3 (Categorie di dati personali oggetto di trattamento)

Per effetto della presente nomina, il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare le seguenti categorie di dati personali:

- dati personali (*“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, o sociale”*);
- dati relativi alla salute (*“i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”*);
- dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- dati relativi a condanne penali e reati.

Articolo 4 (Categorie di interessati)

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale afferente alla SDS, ove necessario.

Articolo 5 (Obblighi del Responsabile del trattamento)

Il Responsabile del trattamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza organizzative e tecniche, deve:

- trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- raccogliere i dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime;
- assicurare che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati;
- garantire che siano adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono

essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 del GDPR fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato;

- tenere e aggiornare il Registro delle attività di trattamento, ex art. 30 par. 2 del GDPR;
- restituire al Titolare del trattamento, nei termini di cui al precedente articolo 2, la documentazione, su qualsiasi supporto, contenente dati personali trattati nello svolgimento dell'attività oggetto della Convenzione e provvedere alla cancellazione delle copie esistenti e in suo possesso avendo cura di richiedere i medesimi adempimenti nei confronti di eventuali sub-responsabile come *infra* individuati.
- mantenere riservati, non comunicare e diffondere a terzi i dati personali e le informazioni di cui è venuto a conoscenza per effetto del trattamento;
- assistere la SDS nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo, alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, alla consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ove normativamente previsto;
- attenersi alle specifiche disposizioni previste per il trasferimento di dati all'estero, qualora necessario, ed a non effettuare in alcun caso operazioni di diffusione dei dati stessi;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa per il Responsabile del trattamento dati;
- assistere e garantire il Titolare del trattamento per soddisfare l'obbligo del medesimo di dare riscontro alle istanze degli interessati nell'esercizio dei propri diritti così come individuati dagli articoli da 15 a 22 del GDPR;
- qualora gli interessati presentino istanze per l'esercizio dei propri diritti al Responsabile del trattamento, comunicare, entro 48 ore dal ricevimento, al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'avvenuta ricezione inoltrando copia dell'istanza e garantendo il supporto necessario al Titolare del trattamento, per quanto di competenza, per fornire riscontro all'interessato.

Articolo 6 - (Designazione e autorizzazione degli incaricati)

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Articolo 7 (Sub-responsabili)

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Articolo 8 (Trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali)

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, ecc.).

Il Responsabile pertanto non dovrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta da parte della SDS.

Articolo 9 (Misure di sicurezza)

Il Responsabile del trattamento si impegna a garantire e mantenere per la durata della presente nomina, adeguate misure di sicurezza volte a prevenire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il Responsabile, in particolare, adotta adeguate misure tecniche e organizzative, attenendosi alle disposizioni normative nazionali ed Europee nonché alle previsioni emesse in costanza della presente nomina dall'Autorità di Controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste.

Il Responsabile garantisce e vigila affinché le misure di sicurezza implementate siano conosciute e rispettate dal personale autorizzato di cui all'articolo 6 del presente atto di nomina.

Articolo 10 – Attività di controllo del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento, nell'ambito del presente atto di nomina e per l'attività oggetto della Convenzione, potrà eseguire periodiche verifiche sul rispetto degli obblighi assunti dal Responsabile con la presente.

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione in qualunque momento e dietro richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e a contribuire alle attività di controllo, ivi comprese eventuali ispezioni realizzate dal Titolare del Trattamento o altro soggetto incaricato.

Articolo 11 (Violazione degli obblighi)

Con la sottoscrizione del presente atto di nomina il Responsabile del trattamento assume la piena responsabilità per il danno causato dal trattamento dei dati personali qualora abbia agito in violazione degli obblighi ivi previsti nonché nei casi violazione della normativa vigente.

Il Responsabile del trattamento si obbliga, quindi, a tenere indenne da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, la SDS per le ipotesi derivanti direttamente o indirettamente da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a qualsiasi titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati personali trattati.

Articolo 12 (Data breach)

Qualora dovesse verificarsi una violazione dei dati personali secondo quanto disposto dagli articoli 33 e 34 del GDPR, il Responsabile si impegna a:

a) informare il Titolare del trattamento dei dati personali tempestivamente e in ogni caso al massimo e non oltre le 48 ore dalla scoperta dell'evento, di essere venuto a conoscenza di una violazione fornendo le seguenti informazioni:

- la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, se nominato, o di altro punto di contatto presso il Responsabile da cui ottenere maggiori informazioni;
- le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- le misure adottate per mitigare i rischi;

Tali informazioni, o alcune di esse, qualora non possano essere fornite contestualmente, possono essere trasmesse al Titolare in fasi successive, senza ulteriore ingiustificato ritardo.

b) fornire ove possibile assistenza al Titolare del trattamento per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti;

c) attivarsi per mitigare, ove possibile, gli effetti delle violazioni proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare stesso;

Borgo San Lorenzo, li _____

p. Società della Salute del Mugello

p. Società Cooperativa ARCA

